



fiavet

00153 ROMA
Piazza G.G. Belli, 2
tel. 06/588.31.01 r.a.
C.F. 80184450585
P.I. 02131971000
fiavet.nazionale@fiavet.it

FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI IMPRESE
VIAGGI E TURISMO

Spett.le
Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Al Presidente del Senato
Sen. Pietro Grasso

Al Presidente della Camera dei Deputati
On.le Laura Boldrini

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Paolo Gentiloni

Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Avv. Dario Franceschini

Al Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Giuseppe Di Pangrazio

Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
Francesco Mollica

Al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Roberto Bizzo

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
Nicola Irto

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
Rosetta D'Amelio

Al Presidente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna
Simonetta Saliera

Al Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
Franco Jacop

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Daniele Leodori

Al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria
Francesco Bruzzone



Al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia
Raffaele Cattaneo

Al Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
Antonio Mastrovincenzo

Al Presidente del Consiglio Regionale del Molise
Vincenzo Cotugno

Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
Mauro Laus

Al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Mario Cosimo Loizzo

Al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna
Gianfranco Ganau

Al Presidente del Consiglio Regionale della Sicilia
Giovanni Ardizzone

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Eugenio Giani

Al Presidente del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige
Thomas Widmann

Al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Bruno Gino Dorigatti

Al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria
Donatella Porzi

Al Presidente del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta
Andrea Rosset

Al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto
Roberto Ciambetti

Al Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D'Alfonso

Al Presidente della Regione Basilicata
Marcello Pittella

Al Presidente della Regione Calabria
Gerardo Mario Oliverio

Al Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani

Al Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti

Al Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti

Al Presidente della Regione Lombardia
Roberto Ernesto Maroni

Al Presidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli

Al Presidente della Regione Molise
Paolo Di Laura Frattura

Al Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino

Al Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano

Al Presidente della Regione Sardegna
Francesco Pigliaru

Al Presidente della Regione Sicilia
Rosario Crocetta

Al Presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi

Al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige
Arno Kompatscher

Al Presidente della Regione Umbria
Catuscia Marini

Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Augusto Rollandin

Al Presidente della Regione Veneto
Luca Zaia

Al Presidente della Giunta Provinciale di Trento
Ugo Rossi

Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
Arno Kompatscher

invio con posta certificata

Roma, 6 giugno 2017
Rif. JDR/FL/32

Oggetto: Osservazioni della Fiavet all'Atto di segnalazione AS1350 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato – “Profili distorsivi della concorrenza nella disciplina delle Agenzie di Viaggi e dei Direttori Tecnici ivi operanti” del 2 febbraio 2017 (Bollettino settimanale anno XXVII del 20 febbraio 2017)

La Scrivente Fiavet – Federazione Italiana Associazioni e Imprese viaggi e turismo, aderente a Confcommercio Nazionale, associazione di categoria del comparto degli Agenti di Viaggi e turismo maggiormente rappresentativa a livello nazionale, firmataria del CCNL di categoria, letto l'Atto di segnalazione in oggetto, ritiene di dover svolgere le seguenti osservazioni e considerazioni, che per chiarezza vengono elencate secondo l'ordine espositivo dell'Atto stesso.

a) Quadro normativo

- a.1. Legislazione Nazionale:

A pag. 10 si legge che “*il D.lgs. 79/2011...ha ridefinito la cornice per la materia turistica, abrogando la previgente disciplina e con essa anche il decreto che disponeva il riconoscimento dei requisiti di onorabilità, assenza di fallimento e capacità finanziaria e professionale degli agenti di viaggio e direttori tecnici provenienti da altri Paesi europei...*”. Nel passo si fa riferimento (alla nota n. 7) sia all'art. 3 del D.lgs. 79/2011, che secondo quanto correttamente riportato, ha abrogato il D.lgs. 392/1991, attuativo della Direttiva 82/470/CEE, sia al D.lgs. 15/2016, riportando però erroneamente quanto segue: “*Si veda anche la normativa europea sul riconoscimento delle attività professionali (da ultimo, dir. 2013/55/UE, attuata con d. lgs. 15/2016). Peraltro, i criteri di riconoscimento delle professioni di intermediazione turistica, di cui all'art. 29 d. lgs. 206/2007, sono stati abrogati con d. lgs. n. 15 del 2016...*”.

L'affermazione non è condivisibile sotto un duplice profilo.

Da una parte il D.lgs. 15/2016 all'art. 25 “abrogazione” ha abrogato l'art. 26 e gli allegati II e III, nulla disponendo sull'art. 29 del detto D.lgs. 206/2007, che include tra le attività professionali da riconoscere sulla base dei requisiti esperienziali e lavorativi di cui all'allegato IV anche i gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC (già oggetto di regolamentazione dell'abrogata Direttiva 82/470/CEE) in cui è annoverata l'attività dell'Agente di Viaggi definita come segue: “*...organizzare, prestare e vendere a forfait o a provvigione gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento...*”.

Dall'altro il D.L. 31.5.2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29.7.2014 n. 106 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, all'art. 13 ha disposto: “*Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai*

sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: ... b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano....”.

Ora, da quanto sopra ne discende che l'attività delle Agenzie di Viaggi e Turismo a legislazione nazionale vigente sia regolamentata in ordine ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività (professionali di onorabilità e finanziari), nonché disciplinata in ordine ai requisiti di accesso e riconoscimento nei diversi Stati Membri, nell'ambito del sistema della c.d. “Direttiva Qualifiche”, di cui al citato D.lgs. 206/2007.

b) Legislazione Regionale e norme collegate

Da quanto sopra detto e dalle riflessioni ulteriormente svolte di seguito risulta ad avviso della scrivente Federazione che il vigente quadro normativo regionale, peraltro in continua evoluzione rispetto al mutamento della normativa di rango superiore, appare disciplinato in modo coerente e rispettoso dei requisiti richiesti dalla legislazione per l'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo, **per motivi imperativi di interesse generale**, la cui ricorrenza esclude la configurabilità dei rilievi mossi dalla segnalazione in oggetto, quali potenziali ostacoli alla concorrenza o al libero esercizio dell'attività economica, alla presenza di barriere all'accesso degli operatori al mercato o ingiustificati oneri per l'ingresso all'attività di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi. Sotto tale profilo giova ricordare che il Consiglio di Stato con il parere n. 307 emesso nell'Adunanza del 21.6.2011 in merito allo schema del D.L. 79/2001 (Codice del Turismo), a pag. 28, nell'esaminare e commentare il titolo IV del Codice in ordine alla disciplina delle “Agenzie di Viaggi e Turismo” – artt. 21-24 – ha avuto modo di precisare “*Le Agenzie di Viaggi Turismo pur essendo imprese private pongono in essere un'attività che interagisce nel settore pubblicistico del turismo, per cui la loro disciplina è stata oggetto di appositi interventi legislativi (ad esempio la normativa di pubblica sicurezza). Il vigente sistema autorizzatorio appare quindi fondato sull'esigenza di assicurare la capacità e la correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori (si veda l'Atto di segnalazione n. 108 del 6-12 novembre 1997 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). Il Codice ha inteso uniformare, ai fini della concorrenza, la disciplina delle Agenzie di Viaggi e Turismo, creando la SCIA, senza tuttavia coordinarla con la disciplina generale di cui alla Legge 241/1990. La Sezione ritiene che la disposizione di cui all'art. 24, comma I, debba essere riformulata nel senso seguente: “l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle Agenzie di Viaggi e Turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241...”. Tale formulazione va considerata alla stregua di una condizione del parere favorevole...”.*

c) Criticità rilevate

Da quanto sopra esposto appare che l'Autorità Garante non abbia tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 9 e 12 del D.L. 26.3.2010 n. 59, posto che essendo l'attività degli Agenti di Viaggi ricompresa tra quelle di cui al D.lgs. 9.11.2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE e sussistendo **i motivi imperativi di interesse generale** le “criticità rilevate” in merito alla previsione della cauzione, delle restrizioni temporali e territoriali, delle procedure di rilascio legate ai requisiti di professionalità, onorabilità e finanziari, il relativo regime sanzionatorio, il requisito dell'inesistenza delle condanne penali e di pregressi fallimenti, nonché il regime di abilitazione del Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, appaiono in realtà giustificate proprio ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 59/2010, che consente di subordinare l'esercizio delle attività economiche, come quella dell'Agenzia di Viaggi, a specifici requisiti anche restrittivi proprio per salvaguardare i motivi imperativi di interesse generale, di cui ha parlato il Consiglio di Stato nel parere citato. Il medesimo art. 12 al comma III, peraltro dispone “*Sono fatti salvi i requisiti*

relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata... : circostanza che ricorre nel caso degli Agenti di Viaggi.

Quanto sopra rende superflua ogni valutazione di merito e più specifica in ordine alle varie "criticità rilevate".

Tuttavia appare necessario rimarcare, quanto al Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, che la motivazione fondamentale posta a base della pretesa natura gravosa e non giustificata del procedimento di abilitazione tramite esame di Stato ed iscrizione ai relativi Elenchi/Albi Regionali, cioè la pretesa inesistenza di asimmetrie informative tra consumatore ed operatore economico (in questo caso Agenzia di Viaggi), in realtà è provata *per tabulas* dalla normativa di settore. Ci si riferisce in particolare alla normativa Pacchetti sia quella vigente, contenuta negli artt. 32-50 del Codice del Turismo, sia quella della Direttiva UE2302/2015 in fase di recepimento entro la fine dell'anno, che è massimamente imperniata sugli obblighi di informazione precontrattuale al consumatore, che attengono una serie di elementi multi importanti e riassumibili in quelli indicati dai vigenti artt. 37 e 38 Codice del Turismo.

Ciò dimostra che sotto vari profili l'approccio di corretta e completa informazione è fondamentale nell'attività degli Agenti di Viaggi e quindi la figura del Direttore Tecnico certamente ne salvaguarda l'effettività, elidendo i pericoli di asimmetria informativa in materia di rilascio di visti, di profilassi sanitarie necessarie, di qualità dei servizi acquistati, di modalità di erogazione degli stessi e di ogni altro aspetto necessario alla completa autodeterminazione del viaggiatore acquirente dei pacchetti turistici. Ciò giustifica l'abilitazione del Direttore Tecnico di Agenzie di Viaggi, che tutto ciò garantisce, tramite esame di abilitazione su materie specifiche, che sono quelle che impingono nei temi di cui all'informazione sopra detta.

Peraltro non può farsi carico al comparto agenziale di eventuali norme di legislazione regionale ancora non riviste in materia, posto che come correttamente l'Autorità ricorda in realtà è il Governo che ancora non ha esercitato il potere di decretazione di cui all'art. 20, I comma del Codice del Turismo, al fine di fissare i requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori Tecnici dell'Agenzia di Viaggi e Turismo, previa intesa con Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

-0-0-0-0-0-

Per tutto quanto sopra, pur nella ferma convinzione e rivendicazione da parte della Fiavet dei principi della concorrenza, che ritiene fondamentale humus dell'economia di mercato, si chiede alla S.S.VV. in indirizzo di non adottare modifiche in sede legislativa regionale che possano confliggere con il sistema nazionale e comunitario dei requisiti per l'esercizio di attività di Agenzia di Viaggi e Turismo, necessari a garantire gli interessi generali per la clientela di consumatori (la Commissione Europea indica in 120 milioni l'anno i pacchetti di viaggio venduti dalle Agenzie) al corretto, professionale ed affidabile esercizio di tale attività economica, da sempre scientemente separata e normata in forma speciale, rispetto alla legislazione sugli esercizi commerciali.

Con osservanza.

Il Presidente
Dr. Jacopo De Ria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. De Ria', with a horizontal line extending to the right.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
Avv. Federico Lucarelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Lucarelli', with a horizontal line extending to the right.